

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI BOLOGNA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

PREMESSO CHE

- le vigenti leggi, in un'ottica di evoluzione in senso federalista dell'assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- con l'approvazione della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile" la Regione Emilia-Romagna ha inteso incentivare livelli ulteriori di sicurezza tra i quali anche l'utilizzo di sistemi informativi telematici (come il Registratore delle Presenze Autorizzate nei Cantieri - REPAC) per la verifica delle presenze autorizzate nei cantieri;
- con l'emanazione del bando "PLUS SECURITY" la Regione Emilia-Romagna ha incentivato l'utilizzo sia di tale sistema telematico, sia di analoghi sistemi di verifica dell'utilizzo dei DPI che riceve in tempo reale i dati delle presenze rilevati dal suddetto sistema tramite invio da parte dell'impresa utilizzatrice, secondo modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 "Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security", come indicato nel relativo allegato B;
- con l'approvazione della Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", si prevede tra l'altro:
 - § Art. 1 "Finalità", secondo il quale "La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia";
 - § Art. 2 "Interventi di promozione regionale", secondo il quale "La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a: (omissis) c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni";

§ Art. 3 "Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile", secondo il quale la Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile). Inoltre, la Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

- a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
- b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

CONSIDERATO CHE

- in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1854/2008 si provvedeva alla sottoscrizione di una "Convenzione tra Autostrade per l'Italia Spa e la Regione Emilia-Romagna per la sperimentazione del dispositivo REPAC (per la rilevazione degli accessi autorizzati nei cantieri di costruzioni) nel cantiere lotto 5B della variante di valico di società Autostrade";
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1098/2009 si provvedeva in data 4 agosto 2009 alla sottoscrizione dell'Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna in materia di sicurezza sul lavoro;

- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1489/2009 si provvedeva in data 23 ottobre 2009 alla sottoscrizione Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Emilia-Romagna in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 115/2010 si provvedeva in data 2 febbraio 2010 alla sottoscrizione dell'Accordo triennale 2010-2013 di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna in materia di sistemi di incentivazione per promuovere livelli ulteriori di sicurezza sul lavoro;
- in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011 si provvedeva in data 25 gennaio 2012 alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Inail e Regione Emilia-Romagna per incentivare l'utilizzo del "Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri (REPAC)" e che nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011, sono altresì riprodotte le "Modalità di applicazione dei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. f) della l.r. 2/2009." già contenute nell'allegato B approvato con propria deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 ad oggetto: 'Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security"' e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 23 settembre 2009;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- in data 19 luglio 2011 la Provincia di Bologna ha sottoscritto l'Accordo con Autostrade per l'Italia Spa, Lagaro Scarl, RTI Toto-Vianini, Lotto 5A Scarl, Azienda USL di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL per il controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della VAV attraverso il sistema REPAC;
- in data 26 maggio 2011 la Provincia di Bologna nell'ambito del "Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso" (Cles), presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, ha sottoscritto il "Protocollo di intesa in materia di appalti pubblici e privati nella provincia di Bologna finalizzato al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare".

- in data 25 novembre 2010 la Provincia di Bologna ha sottoscritto con l'AUSL di Bologna e di Imola, la DPL, l'INAIL, le Organizzazioni Sindacali ed i principali Comuni ed Unioni di Comuni del territorio il "Protocollo di intesa per favorire maggiore legalità e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili del territorio provinciale nell'ambito del progetto denominato *Cantiere Vigile*".

RILEVATO CHE

- la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna sono impegnate nei rispettivi ambiti di competenza a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca anche ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione, che realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali, anche attraverso la valorizzazione di interventi di innovazione tecnologica che favoriscano il rispetto della legalità;
- il sistema telematico di rilevazione delle presenze (REPAC) consente ad AUSL, DRL, DTL, INAIL, Prefetture, Polizia municipale, tramite la concessione da parte della Regione di apposite credenziali, di verificare la situazione del cantiere in tempo reale;
- tale sistema, attraverso il controllo degli accessi si rivela idoneo sia a contrastare il lavoro irregolare, sia a migliorare le condizioni di salute e sicurezza all'interno dei cantieri edili e di ingegneria civile;

RILEVATA INOLTRE

la coincidenza delle finalità e degli obiettivi delle esperienze maturate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Bologna, in particolare su:

- sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche di prevenzione degli infortuni;
- semplificazione amministrativa con utilizzo di strumenti informatici;
- legalità applicata alla semplificazione degli adempimenti normativi;

nonché l'importanza dei risultati ottenuti.

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- il DM 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";

VISTI ALTRESÌ

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2011, n. 52 di approvazione delle Linee guida per il "Piano telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo paradigma di innovazione" ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 778/07 "Programma operativo 2007 al piano telematico dell'Emilia-Romagna 2007-2009" relativa all'istituzione del Polo Archivistico Regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna, denominate anche Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 (Finalità)

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna concordano di:

- avviare, ai sensi delle normative regionali sopra citate e per le finalità ivi indicate, un percorso di integrazione delle esperienze maturate sui progetti in corso ed in particolare sviluppare strategie di prevenzione nell'ambito della tutela della

sicurezza sul lavoro e di legalità nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica;

- valutare i risultati delle sperimentazioni in corso relative ai progetti sopra citati.

Le Parti condividono l'importanza dell'innovazione dell'utilizzo del REPAC quale strumento utile per incentivare livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile.

A tal fine, la Regione Emilia-Romagna si impegna, tramite la propria società partecipata NuovaQuasco Soc. cons. a r.l., a mettere a disposizione della Provincia di Bologna le credenziali per l'accesso al servizio REPAC per il monitoraggio dei cantieri edili e di ingegneria civile siti all'interno del territorio provinciale bolognese per l'espletamento dei propri compiti istituzionali in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

La Provincia di Bologna si impegna a diffondere le informazioni relative ai vantaggi dell'utilizzo del sistema REPAC, promuovendone l'utilizzo sia nell'ambito della propria Giunta sia all'interno della Conferenza Metropolitana, quale possibile requisito premiante da inserire nei bandi pubblici per appalti di lavori.

In sintesi le principali finalità che si intendono perseguire con il presente Protocollo d'intesa sono:

- Miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolarità lavorativa nei lavori edili;
- Semplificazione amministrativa con utilizzo di strumenti informatici;
- Legalità applicata alla semplificazione degli adempimenti normativi;
- Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

Articolo 3 (Ambiti di intervento)

La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti iniziative:

- attività di informazione sul sistema REPAC;
- promozione dell'utilizzo del sistema REPAC, o di analogo sistema informatico, all'interno dei cantieri a committenza pubblica;
- divulgazione presso le imprese di informazioni sul funzionamento del sistema REPAC e sui vantaggi relativi al suo utilizzo, anche attraverso incontri mirati.

Articolo 4
(Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna individueranno rispettivamente un referente interno incaricato di seguire l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, definendo all'occorrenza puntuali forme di coordinamento e collaborazione su ogni eventuale iniziativa connessa agli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5
(Attuazione, risorse strumentali e finanziarie)

Nello svolgimento delle attività relative agli ambiti di intervento di cui al precedente art. 3, le Parti concordano sull'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Metropolitana, delle parti sociali e delle Casse edili della provincia di Bologna, al fine di una più capillare informazione e promozione delle iniziative sia alle imprese sia alle stazioni appaltanti del territorio provinciale. All'uopo potranno essere stipulati accordi e/o convenzioni specifiche con i soggetti sopra richiamati, nonché con l'INAIL, l'INPS, le AUSL e le DTL interessate, in coerenza con gli accordi richiamati in precedenza. Verificati l'interesse alle azioni del presente protocollo e la disponibilità a contribuire al raggiungimento degli obiettivi da parte di altri soggetti, quali altre stazioni appaltanti, Camera di Commercio e Associazioni di categoria, con gli stessi potranno essere siglati accordi per la definizione della collaborazione.

Articolo 6
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 24 mesi ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione. Entro due mesi dalla scadenza il Protocollo sarà soggetto a verifica congiunta delle Parti e sarà condivisa l'occorrenza di rinnovo.

Il presente Protocollo d'Intesa può essere modificato od integrato su concorde volontà dei sottoscrittori.

Letto approvato e sottoscritto

Bologna, _____

Per la Provincia di Bologna
L'Assessore

Per la Regione Emilia-Romagna
L'Assessore